



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Officina Grande Riparazione ETR di Bologna”, indetta con nota del 5 gennaio 2021 con protocollo n. 490, per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna”. Trenitalia SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che individua il sito “Officina Grande Riparazione ETR di Bologna” come di bonifica sito di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2019 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Officina Grande Riparazione ETR di Bologna”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, che all’articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridevominato Ministero della Transizione Ecologica”;

Visto il “Piano di caratterizzazione ambientale del sito OGR ETR di Bologna, Via Casarini 23-25” trasmesso da Trenitalia SpA con nota del 10 dicembre 2019 con protocollo n. 60488, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25494 del 10 dicembre 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 gennaio 2020 con protocollo n. 4765 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria avente ad oggetto il “Piano di caratterizzazione ambientale del sito OGR ETR di Bologna, Via Casarini 23-25”, convocando una prima riunione per il giorno 19 febbraio 2020;

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il 19 febbraio 2020 nel corso della quale si è convenuto, alla luce di quanto emerso dalla riunione stessa e dall’assenza di alcuni enti e dei relativi contributi istruttori, di aggiornare la conferenza di servizi istruttoria al giorno 12 marzo 2020;

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il 10 settembre 2020, in precedenza indicata per il giorno 12 marzo 2020, nel corso della quale si è convenuto, alla luce di quanto emerso dalla riunione stessa, di chiedere a Trenitalia SpA un aggiornamento del Piano di caratterizzazione presentato che tenga conto dei pareri pervenuti dall’ISPRA, dall’ARPA Emilia-Romagna, dall’ISS e dall’INAIL, nonché di quanto sarebbe stato definito in sede del Tavolo tecnico convocato dall’ARPA Emilia-Romagna;

Visto il verbale della riunione del Tavolo tecnico del 23 settembre 2020 trasmesso dall’ARPA Emilia-Romagna con nota del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 55234, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 86868 del 27 ottobre 2020;

Visto il “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna”, trasmesso da Trenitalia SpA con nota del 2 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 100729 del 2 dicembre 2020 e al n. 102793 del 9 dicembre 2020, che integra e sostituisce l’elaborato trasmesso in data 19 dicembre 2019;

Considerato che tra la documentazione contenuta nel “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” è presente anche l’Allegato D7 denominato “Piano preliminare bonifica materiale contenente amianto”;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 gennaio 2021 con protocollo n. 490, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna”, trasmesso da Trenitalia con nota del 2 dicembre 2020, nella quale è specificato che l’Allegato D7 denominato “Piano preliminare bonifica materiale contenente amianto” non è ricompreso nella documentazione oggetto della conferenza;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” trasmesso dall’INAIL con nota del 4 febbraio 2021 con protocollo n. 784, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11520 del 4 febbraio 2021;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” trasmesso dal Comune di Bologna con nota del 16 febbraio 2021 con protocollo n. 75365, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16435 del 17 febbraio 2021;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” trasmesso dalla AUSL di Bologna con nota del 18 febbraio 2021 con protocollo n. 17704, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17151 del 18 febbraio 2021;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” trasmesso dall’ARPA Emilia-Romagna con nota del 19 febbraio 2021 con protocollo n. 26583, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17527 del 19 febbraio 2021;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” trasmesso dall’ISPRA con nota del 19 febbraio 2021 con protocollo n. 7869, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17846 del 19 febbraio 2021;

Vista la precisazione in merito al parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna” trasmessa dall’INAIL con nota dell’11 marzo 2021 con protocollo n. 1643, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 25488 dell’11 marzo 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 24 marzo 2021 con protocollo n. 30867 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna”;

Vista la nota di Trenitalia SpA del 1° aprile 2021 con protocollo n. 15541, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 34294 del 1° aprile 2021, con le osservazioni in merito a quanto comunicato dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica con la citata nota del 24 marzo 2021 con protocollo n. 30867;

Visto il parere del Comune di Bologna sulle osservazioni di Trenitalia SpA, trasmesso con nota del 26 aprile 2021 con protocollo n. 189237, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 43009 del 26 aprile 2021;

Visto il parere dell’INAIL sulle osservazioni di Trenitalia SpA, trasmesso con nota del 5 maggio 2021 con protocollo n. 2817, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47560 del 5 maggio 2021;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza stessa, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione ambientale sito OGR-ETR di Bologna”, trasmesso da Trenitalia SpA con nota del 2 dicembre 2020, ad esclusione dell’Allegato D7 denominato “Piano preliminare bonifica materiale contenente amianto”, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) deve essere posta in ingresso al sito la struttura adibita alla decontaminazione del personale (UDP);
 - 2) devono essere definite le procedure di entrata e uscita del personale dalla UDP e le procedure di pulizia da effettuarsi a fine giornata lavorativa;
 - 3) nel locale di equipaggiamento “sporco” deve essere previsto un contenitore per la raccolta dei DPI esausti, ad eccezione di quelli delle vie respiratorie che devono essere dismessi nel locale doccia;
 - 4) devono essere stabilite le tempistiche e le procedure per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nell’UDP ad ogni fine giornata lavorativa;
 - 5) durante le operazioni di scavo e movimentazione terreni, ai fini della sicurezza, deve essere interdetto l’ingresso al sito e non solo all’area di cantiere, a tutto il personale non strettamente coinvolto in tali attività;
 - 6) devono essere utilizzati facciali filtranti (FFP3), per gli organi di controllo e il personale impiegato in operazioni che non prevedono un contatto diretto con il materiale potenzialmente contaminato;
 - 7) il lavaggio delle attrezzature e dei mezzi che verranno a contatto dei suoli, ai fini della sicurezza, deve avvenire a bassa pressione e/o con panni umidi;
 - 8) tutte le attrezzature e i mezzi impiegati per gli interventi di caratterizzazione devono rimanere all’interno dell’area di cantiere fino alla conclusione dei medesimi. Prima dell’uscita dal sito, si raccomanda che gli stessi siano sottoposti ad operazioni di pulizia;

- 9) durante tutte le lavorazioni, e in particolare nelle attività di scavo e perforazione, devono essere utilizzati idonei DPI in relazione al rischio di presenza amianto fra i quali quelli indicati nel Piano al punto 4.2 dell’Allegato D8;
- 10) le attività di scavo e perforazione devono essere condotte da personale addetto formato in relazione ai rischi specifici, anche per la presenza di fibre di amianto, e addestrato all’uso dei DPI. Le stesse devono essere progettate ed eseguite di concerto con ditta qualificata iscritta all’albo dei gestori ambientali in categoria 10 (Bonifica dei beni contenenti amianto), anche al fine di un pronto intervento in caso di rinvenimento di MCA da rimuovere e smaltire;
- 11) al fine di ridurre la diffusione di polveri, in tutte le fasi di scavo, compreso scarifica con rimozione del ballast, e nelle fasi di ritombamento, le operazioni devono essere effettuate con la nebulizzazione dell’area. I sondaggi per la ricerca del parametro amianto nel suolo/sottosuolo/materiale di riporto devono essere eseguiti ad umido, al fine di minimizzare l’eventuale aerodispersione di fibre in atmosfera e ridurre il rischio per gli operatori impegnati in tali attività. Devono essere concordate con l’INAIL modalità di campionamento dei terreni a tutela degli operatori impegnati;
- 12) per le trincee scavate, non ritombate a fine turno lavorativo, deve essere prevista idonea copertura del fondo scavo, al fine di evitare l’esposizione degli strati profondi agli agenti atmosferici. Deve essere prevista l’apposizione di idonea segnaletica indicante la presenza dello scavo aperto;
- 13) durante le attività di scavo delle trincee si deve procedere a puntuali valutazioni circa la necessità di impiego di opere provvisionali (es. armature, casseri, puntelli, etc.) per garantire la sicurezza statica delle pareti: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che nello scavo di trincee profonde più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno, così da ridurre il rischio di seppellimento;
- 14) prima dell’inizio delle attività di caratterizzazione si deve determinare il valore di fondo ambientale per il parametro amianto, a cui riferire i successivi monitoraggi. La durata di tale monitoraggio non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi e deve avvenire in assenza di lavorazioni;
- 15) il monitoraggio nelle fasi di scavo e perforazione, volto alla verifica di presenza di fibre di amianto aerodisperse in aria, deve essere condotto secondo le metodologie indicate dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, ovvero con specifiche SEM per la tutela della popolazione presente nelle immediate vicinanze alle aree di cantiere e limite di 2 ff/l, con analisi MOCF, rispettando le soglie di preallarme e allarme, per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti. Un adeguato monitoraggio deve essere garantito anche durante le lavorazioni che, pur non consistenti in scavi, possono determinare la movimentazione di fibre presenti in loco;
- 16) devono essere eseguiti a scopo cautelativo, monitoraggi personali sui lavoratori durante le attività di scavo e movimentazione terra. Il numero di campioni e le modalità di esecuzione devono essere concordati con l’organo di vigilanza competente per territorio. I campionamenti personali devono essere eseguiti preferibilmente con pompe di prelievo a basso flusso, 2-3 l/min, almeno 480 l campionati, filtri in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al MOCF;

- 17) i DPI devono essere indossati durante tutto il periodo di permanenza all'interno dell'area di lavoro e quindi durante tutte le fasi lavorative, avendo cura di mantenerli in condizioni di piena efficienza, o in caso contrario, di sostituirli prontamente;
- 18) le tute protettive a perdere, essendo a tenuta, nel momento in cui vengono aperte o rimosse, anche solo per recarsi presso i servizi igienico/sanitari, devono necessariamente essere sostituite con delle nuove;
- 19) vanno evitati barba, baffi e basette lunghe che non consentono una perfetta aderenza tra DPI delle vie respiratorie e viso;
- 20) all'interno dell'area di cantiere, a fini cautelativi, è fatto divieto assoluto di fumare e di consumare cibi e bevande;
- 21) tutti i controlli analitici (ante operam, in corso d'opera) devono essere validati per almeno il 10% dei campioni da parte degli organi di vigilanza competenti per territorio;
- 22) al fine di ottenere maggiori informazioni utili ad una più efficiente ubicazione dei punti di indagine, deve essere realizzata una indagine indiretta di screening basata su misure di soil-gas sotto aree pavimentate (sub-slab), in zone già identificate come centri di pericolo e in prossimità di vasche e linee fognarie in particolare:
 - a) edificio 21 aree “montaggio e smontaggio carri”, “lavaggio”, “lavorazione cuscinetti e sale smontate”;
 - b) area compresa tra edificio 18 e area stoccaggio rifiuti e materiali fuori uso;
 - c) edificio 13 aree “verniciatura rotabili”, “riparazione casse rotabili”.

La metodologia di campionamento e analisi deve essere di tipo speditivo al fine di consentire di indagare un numero di punti adeguato all'ampiezza delle aree di interesse. Il suddetto screening deve essere programmato contestualmente all'indagine geofisica, concordando l'ubicazione e il numero dei punti con l'ARPA competente;

- 23) la profondità a cui spingere sondaggi e piezometri deve essere definita anche considerando gli esiti delle indagini geofisiche previste in situ e le informazioni reperibili nell'ambito degli studi già svolti per il Piano Operativo Comunale – Rigenerazione dei Patrimoni Pubblici, a cui si può accedere dalla pagina web del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Bologna;
- 24) tutti i piezometri previsti devono essere di tipo “completo”, ovvero attestati nella base dell'acquifero che si intende indagare, sia in ragione delle diverse caratteristiche di densità e diffusione dei contaminati inseriti nello screening analitico proposto, sia alla luce del complesso quadro idrogeologico definito nel Piano di caratterizzazione;
- 25) a valle degli esiti delle indagini sui suoli e sulle acque di falda previste, devono essere concordate con l'ARPA Emilia-Romagna ulteriori punti di indagine in corrispondenza delle vasche di raccolta dei reflui industriali per la definizione dello stato qualitativo delle acque sotterranee;
- 26) deve essere ricercato il parametro amianto nelle acque di falda in tutte le campagne di campionamento. Nelle more della definizione di eventuali limiti di riferimento/conformità per il parametro amianto nelle acque di falda, gli esiti della ricerca del parametro amianto della prima campagna di campionamento, validati dall'ARPA Emilia-Romagna, devono essere trasmessi alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica per le conseguenti valutazioni;

- 27) gli esiti della caratterizzazione eseguita devono dare evidenza anche delle aree già conformi alle CSC riportate nella colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)